



COMUNE DI SEREGNO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DISCIPLINA PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SEREGNO

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. La presente disciplina regola le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Seregno, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti di categoria.
2. Il Comune di Seregno, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati. Il servizio sostitutivo di mensa aziendale viene erogato sotto forma di buoni pasto elettronici, alle condizioni indicate dai successivi articoli.
4. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione; in caso di furto, smarrimento, o deterioramento della relativa tessera, previo accredito ed accesso a specifica procedura informatizzata, l'intestatario dovrà procedere ad effettuarne il relativo blocco per ottenerne il duplicato, dandone altresì informazione al servizio che gestisce direttamente i rapporti con la ditta fornitrice.

Art. 2 VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del buono pasto è pari a € 7,00.
2. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo esente previsto dalla normativa vigente; oltre tale limite la sola differenza forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute di legge.
3. Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro.

Art. 3 DIRITTO AL BUONO PASTO

1. Hanno diritto all'attribuzione del buono pasto i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, full time e part time.
2. Ad eccezione dei casi particolari specificati nei successivi commi, il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:
 - a. È necessario che il dipendente sia in servizio effettivo, e deve effettuare le regolari timbrature della giornata; il diritto al servizio sostitutivo di mensa è, infatti, connesso alla prestazione del servizio certificata dai sistemi automatizzati di rilevazione in uso. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi e tempi previsti, alle operazioni di timbratura o adeguamento del cartellino;
 - b. È necessario avere prestato l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore a 30 (trenta) minuti e non superiore a 2 (due) ore con prosecuzione dell'attività lavorativa ordinaria e/o straordinaria nel

pomeriggio per almeno 2 (due ore). La fascia di svolgimento della pausa è dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

- c. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio; pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo e timbrare l'entrata.
 - d. Il conteggio dei buoni spettanti viene effettuato da un sistema elettronico automatizzato sulla base dei rientri effettuati così come risultanti dalle timbrature del badge. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi suindicati, alle operazioni di timbratura.
3. Per i Dirigenti e le Posizioni Organizzative che lavorano per obiettivi, il buono pasto spetta nei giorni in cui prestano attività lavorativa non inferiore alle otto ore effettive, delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane.
 4. Il personale in servizio presso l'asilo nido può usufruire della mensa fornita dal gestore del servizio con consumazione del pasto in sede. Al suddetto personale, essendo vigente il servizio mensa, non è erogabile il buono pasto.
Il pasto consumato per la necessaria continuità didattica, vigilanza e assistenza ai minori è computato a tutti gli effetti come completamento dell'orario di servizio, e pertanto il servizio mensa è gratuito.
 5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività di vigilanza eseguite in turni e la conseguente continuità dell'erogazione dei servizi, ai dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nel caso in cui sia necessario prolungare l'attività lavorativa ad almeno 8 (otto) ore continuative per inderogabili esigenze di servizio (incidenti stradali, TSO, ASO, emergenze di protezione civile), verrà attribuito il buono pasto anche in assenza della pausa pranzo e non si procederà alla decurtazione della mezz'ora.
 6. Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolte in regime di straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato, è concesso il buono pasto nel rispetto di quanto contenuto ai commi precedenti.
 7. E' esclusa l'attribuzione del buono pasto per il dipendente che:
 - È in missione autorizzata con diritto al rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti dalla normativa vigente
 - Partecipa a giornate di formazione od altri eventi in cui sia prevista l'erogazione del pasto a carico degli organizzatori.

Art. 4 MODALITA' EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma, il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze di quest'ultimo, così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze ed il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti agli articoli precedenti.
2. I buoni pasto sono utilizzabili entro la data di scadenza prevista da ciascun buono elettronico.

Art. 5 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. La presente disciplina entra in vigore alla data di esecutività della delibera di Giunta Comunale che lo approva, ed integra le previsioni generali del Regolamento uffici e servizi, stante la natura organizzativa ed operativa della stessa; integra altresì il welfare integrativo aziendale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore è abrogato qualsiasi atto od accordo sottoscritto precedentemente nella materia oggetto della presente disciplina